

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) – Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) – Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) – Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) – Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) – Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) – Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) – Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) – Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) – Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) – Giusi IANNI (Magistrato) – Francesco LUPIA (Magistrato) – Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) – Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) – Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) – Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) – Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) – Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Contrasto tra motivazione e dispositivo per improprietà di linguaggio: no alla nullità della sentenza

Il contrasto tra motivazione e dispositivo dà luogo alla nullità della sentenza solo se ed in quanto incida sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ipotesi questa non ravvisabile quando il contrasto sia imputabile ad una mera improprietà terminologica che non impedisce di comprendere l'effettiva portata precettiva della decisione.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 12.6.2014, n. 13379

....omissis....

11.- Nel decimo motivo si assume la contraddittorietà della motivazione per avere la corte di appello accollato l'intero onere delle spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella parte motiva, all'appellante principale xxxx e, nel dispositivo, all'appellante incidentale (xxxx)

Il motivo è infondato, alla luce del principio secondo cui il contrasto tra motivazione e dispositivo dà luogo alla nullità della sentenza solo se ed in quanto incida sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ipotesi questa non ravvisabile quando il contrasto sia imputabile ad una mera improprietà terminologica che non impedisce di comprendere l'effettiva portata precettiva della decisione (v. Cass. n. 10637/2007). E' proprio questo il caso verificatosi nella fattispecie, nella quale la corte di appello ha esaustivamente regolato le spese della consulenza tecnica nel dispositivo, ponendole a carico della parte soccombente (xxx), e costituisce mero errore materiale il riferimento all'appellante principale nella motivazione.

12.- In conseguenza del rigetto del ricorso principale sono assorbiti l'unico motivo del ricorso incidentale della Pxxx e il secondo motivo del ricorso incidentale della Cxxx, in quanto entrambi condizionati. 13.- Non è condizionato il primo motivo del predetto ricorso incidentale, nel quale è dedotta la contraddittorietà della motivazione per avere la corte dichiarato la carenza di legittimazione passiva della xx e, allo stesso tempo, esaminato il merito delle domande proposte nei suoi confronti.

Il suddetto motivo è inammissibile sia perchè manca il necessario momento di sintesi adeguato al tipo di vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, sia perchè non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. Infatti, contrariamente a quanto presupposto nel motivo, la corte del merito non ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di xxxx ma ha preliminarmente ritenuto che il tribunale non si fosse pronunciato su tale eccezione e che questa (benchè astrattamente da condividere, essendo l'arbitratore, di regola, un terzo indifferente al rapporto contrattuale tra le parti) fosse comunque infondata, dovendo la questione della legittimazione essere esaminata nel più ampio contesto processuale nel quale nei confronti dell'arbitratore erano state proposte varie domande, di risoluzione dell'incarico di arbitraggio e di accertamento della responsabilità extracontrattuale.

14.- In conclusione, il ricorso principale è rigettato; sono assorbiti il ricorso incidentale della PAI e il secondo motivo del ricorso incidentale della Consulaudit, il cui primo motivo è inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso principale della xxx; dichiara inammissibile il primo motivo e assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale della Cxxxxt; dichiara assorbito il ricorso incidentale della Pxxxx; condanna la xx alle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascun controricorrente, in Euro 20200,00, di cui Euro 20000,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2014